

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO ISTRUZIONI OPERATIVE

E' tempo di modello 730: dal 23 maggio 2022 sarà infatti disponibile la dichiarazione precompilata *online* sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate.

Come deve comportarsi l'aderente rispetto alle contribuzioni versate a FONDEMAIN? Analizziamo di seguito le diverse casistiche.

1. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fiscalmente fino ad un massimo di € 5.164,57 all'anno. In altri termini, le contribuzioni al fondo, essendo deducibili, abbattono il reddito imponibile e permettono al lavoratore iscritto di beneficiare di uno "sconto fiscale" pari all'aliquota Irpef più alta applicata (dal 23% fino ad un massimo del 43%).

Concorrono a formare tale soglia di deducibilità fiscale:

- i versamenti a carico del lavoratore;
- i contributi a carico del datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti);
- i versamenti a favore di soggetti fiscalmente a carico;
- le eventuali contribuzioni ad altre forme pensionistiche complementari.

II TFR non rientra invece nel conteggio della suddetta soglia dei € 5.164,57.

Il vantaggio fiscale sui versamenti al fondo pensione effettuati per il tramite del datore di lavoro viene riconosciuto mensilmente in sede di busta paga. Il reddito indicato nella Certificazione Unica, quindi, è già ridotto dei versamenti alla previdenza complementare: sono indicati al punto 412 della Certificazione Unica stessa. All'atto della Dichiarazione dei Redditi, per i lavoratori dipendenti che versano al fondo pensione esclusivamente per il tramite del datore di lavoro (ovverosia da busta paga), non si rende pertanto necessaria nessuna operazione aggiuntiva.

Né il fondo pensione, né l'aderente dovranno quindi produrre ulteriore documentazione rispetto alla Certificazione Unica rilasciata da parte del datore di lavoro.

Diversa è, invece, la gestione dei versamenti volontari effettuati direttamente al fondo mediante bonifico bancario, senza transitare dalla busta paga. Non essendo questi riportati nella Certificazione Unica, gli importi versati in via diretta dovranno essere indicati al momento della compilazione del Modello 730/2022.

Nello specifico, sarà sufficiente aggiornare il valore al Rigo E27 (colonna 2) della dichiarazione precompilata, oppure presentare al Caf o al consulente fiscale la copia della contabile del bonifico bancario effettuato al fondo unitamente alla comunicazione dello stesso attestante l'effettivo versamento, che i nostri uffici hanno già provveduto a inviare agli interessati.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta

2. VERSAMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO.

Nel caso di versamento a favore di un soggetto fiscalmente a carico, le modalità per beneficiare dello sconto fiscale derivante dalla deducibilità fiscale degli importi sono le stesse dei versamenti volontari effettuati mediante bonifico bancario, con l'unica peculiarità di indicare il valore al punto Rigo E30 (colonna 2).

3. WELFARE AZIENDALE e PREMI DI RISULTATO.

I contributi *welfare* e i premi di risultato, negoziati attraverso la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) che rispettino determinati requisiti, godono di una tassazione particolarmente agevolata.

In entrambi i casi, i contributi vengono versati al fondo pensione direttamente dal datore di lavoro e, analogamente ai contributi veicolati tramite busta paga, questi sono già indicati nella Certificazione Unica, per cui né il Fondo né l'aderente dovranno produrre ulteriore documentazione in sede di dichiarazione dei redditi.

info@fondemain.it

www.fondemain.it

PEC: fondemain@pec.it